

**REGOLAMENTO (CE) N. 1204/97 DELLA COMMISSIONE**  
**del 27 giugno 1997**  
**che modifica il regolamento (CEE) n. 3472/85 relativo alle modalità di acquisto e**  
**di magazzinaggio dell'olio d'oliva da parte degli organismi d'intervento**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1581/96<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3472/85 della Commissione<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1509/94<sup>(4)</sup>, specifica, tra l'altro, i metodi di analisi con cui determinare la qualità dell'olio conferito all'intervento;

considerando che, per favorire la politica di qualità e garantire un miglior controllo della qualità dell'olio d'oliva conferito all'intervento, occorre completare i metodi di analisi da utilizzare a tale scopo;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 1997.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'articolo 2, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3472/85 è modificato come segue:

1) Il testo delle lettere a) e b) è sostituito dal testo seguente:

«a) ha verificato, avvalendosi dei metodi di cui al regolamento (CEE) n. 2568/91, che le caratteristiche fisico-chimiche pertinenti dell'olio d'oliva vergine conferito sono conformi a quelle indicate, con riferimento ad una categoria di olio d'oliva vergine, nell'allegato I di detto regolamento;».

2) La lettera c) diventa lettera b).

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

<sup>(1)</sup> GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

<sup>(2)</sup> GU n. L 206 del 16. 8. 1996, pag. 11.

<sup>(3)</sup> GU n. L 333 dell'11. 12. 1985, pag. 5.

<sup>(4)</sup> GU n. L 162 del 30. 6. 1994, pag. 31.